



Autorità Nazionale Anticorruzione

AREA VIGILANZA

Ufficio Vigilanza Lavori

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. **Uscita del 13/11/2015**

Numero: **0152730**

Ufficio: **VIG - UVLA Ufficio Vigilanza Lavori**

Geom. Pinotti Simone
Responsabile dell'Ufficio Lavori Pubblici
Comune di Cologno al Serio
Via Rocco 2/A
24055 Cologno al Serio
comune.colognoalserio@postecert.it

e p.c. Roberto Zampolieri
chiara.drago@arubapec.it

Fascicolo n. 4267/2015
(da citare nelle comunicazioni)

Oggetto: Comune di Cologno al Serio – Rifacimento marciapiede lato destro di via Rocca e piazza Agliardi

Si fa riferimento all'esposto del 19.8.2015 inviato dal consigliere comunale Roberto Zampolieri, relativo all'oggetto, acquisito al Protocollo di questa Autorità al n. 105153 di pari data, con il quale ha denunciato una presunta irregolarità nella procedura che si sta mettendo in atto e chiede di «esprimersi nel merito della legalità della procedura adottata per l'esecuzione dell'opera di pubblico interesse di cui all'oggetto».

Per poter meglio comprendere il tipo di intervento, con nota prot. n. 118992 del 18.9.2015, il Comune di Cologno al Serio è stato invitato a notiziare l'Autorità in ordine all'importo dei lavori e alla più precisa identificazione delle quantità e delle aree su cui si andrà ad operare.

Da quanto riferito dal Comune di Cologno al Serio, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.7.2013 è stato approvato il Piano Triennale dei LL.PP. 2013/2015 le cui le schede allegate, relative all'elenco annuale dei LL.PP., hanno identificato l'opera di "riqualificazione pavimentazione in centro storico – II stralcio – Piazza Agliardi e zone limitrofe" evidenziando come "l'intervento si inquadra nel quadro di riqualificazione della pavimentazione del centro storico, già avviata negli anni scorsi, con un ulteriore lotto funzionale, relativo all'intera piazza Agliardi e parte di Piazza Vittorio Emanuele II a seguito dei lavori di riqualificazione dell'edificio della banca".

In data 14.1.2014 il Presidente della BCC Bergamasca Orobica di Cologno al Serio ha inviato una nota¹ al Comune nella quale dichiarava la disponibilità, per opportunità socio-culturale, a sostenere i costi del rifacimento della pavimentazione limitrofa alla banca, lasciando in capo all'amministrazione comunale il solo onere per la direzione dei lavori, il piano di sicurezza e per il collaudo dell'opera.

In data 7.4.2014 l'Architetto Fabrizio Zambelli, in nome e per conto della Banca di Credito Cooperativo di Cologno al Serio, ha depositato la proposta del progetto volto al rifacimento della pavimentazione del lato destro del marciapiede di Via Rocca, da via Mons. Drago a Piazza Agliardi e della stessa Piazza Agliardi.

¹ "Nell'ottica di un reciproco sostegno con positive ripercussioni in ambito sociale e culturale, saremmo disposti ad accollarci l'onere per il rifacimento delle pavimentazioni esterne al nuovo edificio, che da tempo risultano fortemente ammalorate e creano notevoli disagi al transito dei pedoni"

Con nota del 15.7.2015 il Presidente della BCC Orobica di Cologno al Serio, facendo seguito alla sua precedente nota, ha manifestato l'intenzione di accollarsi anche gli oneri per la Direzione dei Lavori e per il coordinamento della sicurezza, precedentemente esclusi, lasciando in capo al Comune di Cologno al Serio il solo onere della collaudo delle opere.

Il progetto presentato, approvato con Deliberazione di G.C. n. 83 del 6.8.2015, comporta il rifacimento della pavimentazione per una superficie pari a circa 1.308 mq con una spesa complessiva di € 315.024,72, di cui € 225.076,00 per lavori e € 10.000,00 per oneri di sicurezza.

L'intervento si estende in parte su aree pubbliche e in parte su aree private ancora di proprietà dell'istituto bancario, che verranno cedute gratuitamente al Comune in seguito alla Convenzione urbanistica per il piano di recupero "Ambito di trasformazione della Città Costruita da Recuperare – TPR3" n. 858 del 20.1.2011.

Si ritiene che il Comune, possa qualificare giuridicamente l'offerta della BCC Bergamasca Orobica di Cologno al Serio (prot. 514 del 14.1.2014 e 11263 del 15.7.2015) nell'istituto della sponsorizzazione tecnica ai sensi dell'art. 26 e 27 del D. Lgs. 163/2006.

L'art. 199 bis del Codice su indicazione dell'art. 20, comma 1, lettera h), della Legge n. 35 del 2012 (riferito ai contratti relativi ai beni culturali) ha introdotto la differenziazione tra sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento; seppure tale introduzione appare riferirsi ai beni culturali, nulla vieta la stessa applicazione ad altri lavori, servizi o forniture, come nel caso in oggetto.

La sponsorizzazione tecnica, come definita all'art. 199 bis del Codice, consiste in una "forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor"; lo sponsor, per scelta dell'Amministrazione, non si limita a finanziare l'intervento, ma lo progetta e lo realizza in toto o in parte, nel senso che «i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati» non soltanto «a spese dello sponsor», ma anche «a cura» dello stesso. Chiaramente, non avendo, nel caso specifico, lo sponsor i requisiti soggettivi per poter realizzare l'opera lo stesso dovrà necessariamente affidare i lavori ad altra società attraverso procedura ad evidenza pubblica.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con Decreto del 19 dicembre 2012 (GU n.60 del 12-3-2013) - Approvazione delle norme tecniche e linee guida in materia di sponsorizzazioni di beni culturali e di fattispecie analoghe o collegate - ha chiarito cosa si intende e quali sono i comportamenti da assumere in materia di sponsorizzazione specificando che «ai sensi degli articoli 26 e 27, tali contratti di sponsorizzazione sono soggetti:

- alle norme che fissano i requisiti di qualificazione dei progettisti e degli esecutori del contratto, ovvero i requisiti di capacità tecnica e professionale per i primi, e di possesso dell'attestazione SOA per i secondi;

- al controllo e alle prescrizioni impartite dall'amministrazione aggiudicatrice o da altro ente aggiudicatore, beneficiari delle opere, dei lavori, dei servizi, delle forniture, per tutto quanto attiene alla progettazione, alla direzione e all'esecuzione del contratto;

- e inoltre, al di sopra della soglia di 40.000 euro, ad apposita disciplina per quanto attiene alla scelta dello sponsor, nel senso che questa deve sempre avvenire a conclusione di una procedura concorsuale, anche se semplificata, e comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, efficacia, imparzialità, parità di trattamento e proporzionalità.»

Chiarisce poi che "In considerazione della possibilità che, in caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor sia esecutore dei lavori, ovvero si avvalga di imprese terze per tale esecuzione, occorre chiarire che, in riferimento alla seconda di queste eventualità, il bando deve imporre la scelta di imprese che siano in possesso degli stessi requisiti che sarebbero richiesti se i lavori fossero affidati direttamente dall'amministrazione. In altre parole, le imprese partecipanti alla procedura di affidamento del contratto di sponsorizzazione comprensivo dell'effettuazione dei lavori possono:

- da sé sole integrare i requisiti di capacità tecnica e professionale e di possesso dell'attestazione

SOA;

- non possedere tali requisiti, dichiarando, sin dalla presentazione della loro candidatura alla sponsorizzazione, di avvalersi di altre imprese (con le quali abbiano contratto impegni in tal senso) che posseggano l'esperienza ed i requisiti previsti per l'esecuzione delle lavorazioni che si intendono realizzare mediante la sponsorizzazione;

- non possedere i requisiti, ma obbligarsi alla stipulazione, all'esito della procedura di affidamento, di contratti di appalto con imprese esecutrici dei lavori che ne siano necessariamente munite.

In quest'ultimo caso, giova far rilevare che non è possibile rinvenire nell'ordinamento alcuna norma specifica che prescriva un obbligo da parte dello sponsor di selezionare mediante procedura ad evidenza pubblica le imprese che eseguiranno le lavorazioni, posto che ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. d), del Codice c.p. l'obbligo di rispettare le norme codicistiche sussiste solo nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanzi per più del 50 per cento la realizzazione delle opere. È, pertanto, da ritenere che l'individuazione dell'impresa esecutrice sia rimessa all'autonoma scelta dello sponsor, salvo il necessario controllo da parte dell'amministrazione in merito alla sussistenza dei necessari requisiti di qualificazione».

Sul merito l'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici si è espressa con Deliberazione n. 9 del 08.02.2012 chiarendo cosa si intendeva per sponsorizzazione tecnica e di puro finanziamento ed affermando che "i contratti di sponsorizzazione di puro finanziamento.

R.R.

Il dirigente
ing. Carlo Cresta

